Il Presidente della Regione Siciliana

Ordinanza contingibile e urgente
n. 61 del 19 novembre 2020

Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i territori comunali classificati “zona rossa”

Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprensente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprensente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e, da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed
il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribiadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

novembre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;


Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;


fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19»;


Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Direttrice Generale del D.R.P.C., recante “Chiaramenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020”;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

Vista la Circolare dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l’intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;

Visto l’articolo 2, comma 1, lettera “a”, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, a modificazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui “per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. ... La Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;

Vista la relazione sull’andamento epidemiologico del Dasoe alla data dell’11 novembre 2020 che riporta alcuni indicatori riguardanti l’attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano e, in particolare, la tabella relativa ai casi degli attuali positivi con riferimento all’incidenza cumulativa negli ultimi quattordici giorni di ciascun comune;

Viste le richieste dei Sindaci dei Comuni già dichiarati zone rosse con precedenti Ordinanze contingibili e urgenti, con cui evidenziano la grave situazione epidemiologica e la urgente esigenza di adottare, nel territorio interessato, misure maggiormente restrittive di contenimento della diffusione del contagio;

Vista la relazione sull’andamento epidemiologico dell’Asp di Ragusa, con riferimento al periodo 1 novembre 2020 – 16 novembre 2020, secondo cui nei Distretti di Vittoria, Ragusa e Modica il numero dei contagi è in aumento con percentuali maggiori rispetto alle rilevazioni effettuate sia a livello regionale sia a livello nazionale;

Viste le comunicazioni dell’Asp di Enna del 17 novembre 2020 per l’aggiornamento della situazione epidemiologica del Comune di Centuripe e del Comune di Catenanuova;
Vista la nota prot. 197398, del 17 novembre 2020, dell’Asp di Catania con riferimento all’andamento epidemiologico nel Comune di Maniace e la necessità ivi rappresentata di istituire una zona rossa;

Viste le comunicazioni dei Sindaci del Comune di Ciminna del 18 novembre 2020 e dei Comuni di Acate, Camastra e Comiso del 19 novembre 2020, con le quali rappresentano l’aumento dei contagi e la necessità di applicare ai loro territori le misure maggiormente restrittive previste per la zona rossa;

Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”;

ORDINA

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per i territori comunali dichiarati “zona rossa”)

1. A tutti i territori comunali dichiarati zona rossa con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione zona rossa, rispetto alle misure contenitive del contagio già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, si applicano le seguenti misure:
   a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
   b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei suddetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
   c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
   d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
   e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
   f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
   g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
   h) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con
consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano ai territori comunali classificati “zona rossa” le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

**Articolo 2**
*(Individuazione dei Comuni “zona rossa”)*

1. Ai fini della presente Ordinanza, sono classificati “zona rossa” i seguenti territori comunali ed applicano le misure di cui all’articolo 1:
   a) Acate;
   b) Bronte;
   c) Camastra;
   d) Cesarò;
   e) Ciminna;
   f) Comiso;
   g) Maniace;
   h) Misilmeri;
   i) San Teodoro;
   l) Vittoria.

**Articolo 3**
*(Disposizioni finali)*

2. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
MUSUMECI